



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 29 MAGGIO 2023

Riunione del 05/05/2023

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

CFA N. 10/22/23 - Reclamo del tesserato Antonino Di Giacomo Pepe avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale FIPAV in data 12 aprile 2023 (C.U. n. 66 del 13 aprile 2023) in esito al procedimento disciplinare incardinato, su deferimento della Procura Federale,

Il procedimento in oggetto è sorto a seguito del deferimento inviato dalla Procura Federale per i seguenti capi di incolpazione: *“DI GIACOMO ANTONINO, LOCANDRO ANTONIO, GJACALONE CALECA ROSSANA, D'ANNA ANTONIO, MAIELLO SPERANZA, GRAVAGNO ELIO, DIBENEDETTO MASSIMO: Per aver, nelle rispettive qualità di Presidente del CR FIPAV Sicilia, il primo e di Consiglieri dello stesso Organo Territoriale, gli altri, in concorso tra di loro ed in violazione degli artt.16 e 5 I Statuto FIP A V, I e 2 7 Reg. Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, I e 5 Codice Etico, I e 74 Reg. Giur., nonché delle norme dettate dalla Guida Pratica in tema di affiliazione-riaffiliazione alla FIPAV, omesso di procedere tempestivamente al recupero del credito di € 500,00 maturato, già alla data del 30/6/2021, nei confronti del sodalizio affiliato SPORTING CLUB MACCALUBE SSD a titolo di sanzione pecuniaria comminata per la mancata partecipazione ai campionati di categoria S.S. 2020/2021 e consentito che lo stesso sodalizio si riaffiliasse alla FIPAV anche per la corrente stagione sportiva nonostante l'esistenza dell'insoluto aggirando la normativa che impone il blocco alla relativa procedura online in ogni ipotesi di morosità; nonché per aver concesso all'affiliato MEDITERRANEA EVENTI ASD un dilazionamento del debito di € 1.250,00 maturato nei confronti del Comitato a titolo di più sanzioni pecuniarie e all'affiliato MESSINA VOLLEY SD un dilazionamento del debito di € 1,000,00 maturato nei confronti dello stesso Comitato, consentendo che gli stessi potessero ugualmente procedere alla loro riaffiliazione, aggirando di fatto il blocco conseguente all'esistenza di posizioni debitorie insolute e determinando una inammissibile disparità di trattamento tra i sodalizi affiliati del territorio.*

Contestate le aggravanti di cui all'art. 102, lettere A, C e J, Reg. Giur.”

Il Tribunale Federale, verificata la condotta disciplinarmente rilevante, comminava a



carico del Presidente Sig. Di Giacomo Pepe Antonino la sanzione di mesi cinque di sospensione da ogni attività federale mentre a carico dei Consiglieri Locandro Antonio, Giacalone Caleca Rossana, D'Anna Antonio, Maiello Speranza, Gravagno Alfio e Dibenedetto Massimo la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Il solo Presidente Sig. Di Giacomo Pepe Antonino, per il tramite dei propri difensori Avv.ti Francesco e Maria Alessandra Termini, presentava reclamo innanzi a questa Corte Federale chiedendo l'annullamento del provvedimento del Tribunale Federale.

In sintesi il reclamante rilevava:

- Con riferimento alla mancata tempestiva riscossione del credito di € 500,00, maturato nei confronti del sodalizio Sporting Club Macalube SSD, che il Tribunale Federale si sarebbe concentrato su un aspetto non rilevante della vicenda, ossia sulla non corretta approvazione del bilancio da parte del Consiglio anziché sulla mancata tempestiva riscossione del credito;

- Con riferimento alla concessione delle dilazioni di pagamento nei confronti degli altri sodalizi, che il Tribunale Federale avrebbe errato nel ritenere tale decisione atto di straordinaria amministrazione, come tale non consentito al Presidente di un Comitato Regionale.

In data 5 maggio 2023 si teneva l'udienza innanzi a questa Corte la quale, dopo l'audizione del Sig. Antonino Pepe Di Giacomo e dopo le conclusioni del Procuratore e del legale del reclamante, Avv. Francesco Termini, si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

Occorre preliminarmente sottolineare come i fatti descritti nei capi di incolpazione risultino sostanzialmente incontestati da parte del Sig. Antonino Di Giacomo Pepe.

Infatti, con riguardo alle dilazioni dei due debiti di € 1.000,00 e di € 1.250,00, il reclamante, quale Presidente del CR FIPAV Sicilia ed al contempo Presidente della società Sporting Club Macalube SSD, nel corso del primo grado di giudizio, ha presentato una memoria difensiva con la quale ha ammesso e confermato di aver preso lui stesso la decisione di dilazionare il pagamento dei debiti gravanti sulle sopra menzionate società, conseguentemente riconoscendo la propria responsabilità e sottolineando, peraltro, di aver agito in tal senso senza previamente consultare gli altri Consiglieri.

Con riferimento a tale aspetto, ritiene questa Corte Federale che la decisione del Tribunale sia immune da censure laddove si afferma che la concessione di una dilazione di pagamento rappresenta un atto di straordinaria amministrazione – comportando per il creditore una implicita rinuncia ad alcuni elementi del credito – che come tale, in assenza di esplicita previsione normativa, non può ritenersi di competenza del Presidente di un Comitato Regionale, che in tal modo si troverebbe a disporre di denaro non di sua competenza – in quanto spettante alla Federazione.

Infatti, nessuna norma dettata dall'ordinamento sportivo in tema di contabilità e bilancio attribuisce al Presidente di un Comitato Regionale tale facoltà né il reclamante ha



precisato e documentato in base a quale norma gli sarebbe derivato detto potere.

Anzi leggendo il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Fipav - Strutture Territoriali si ricava proprio il contrario di quanto sostenuto dal reclamante e cioè che poteri decisionali di tal genere spettano solamente ad Organi Federali Nazionali.

Per quanto riguarda, poi, l'altra contestazione mossa al Sig. Di Giacomo Pepe Antonino – cioè l'avere lo stesso, unitamente agli altri Consiglieri, omesso di procedere tempestivamente al recupero del credito di € 500,00 maturato nei confronti del sodalizio di cui lo stesso reclamante è Presidente e legale rappresentante – lo Sporting Club Maccalube SSD – occorre rilevare quanto segue.

Innanzitutto il reclamante non ha ben precisato né provato né documentato, in alcun modo, la non debenza di tale somma.

La sentenza prodotta non fa riferimento alla detta sanzione.

Anzi dalle difese degli altri Consiglieri, come pure dalla documentazione dagli stessi prodotta, sembrano ricavarsi circostanze contrastanti con quelle riportate in reclamo (vedasi, ad esempio, la messa in mora per il relativo recupero).

In ogni caso l'eventuale circostanza che il Consiglio, una volta approvato il bilancio, si sia poi reso conto, dopo molti mesi, dell'errore commesso nell'iscrizione di tale credito – eventualmente non sussistente – non costituisce fatto influente ai fini del decidere, in quanto ciò che rileva, come peraltro correttamente evidenziato dal Tribunale Federale nel provvedimento impugnato, è che tale credito – inizialmente ritenuto sussistente e, conseguentemente, iscritto a bilancio – non sia stato effettivamente recuperato e/o corretto dal Comitato in modo tempestivo, in violazione dunque delle norme vigenti in materia.

Tanto più che, come detto, si trattava della società Sporting Club Maccalube SSD, di cui il reclamante è Presidente e legale rappresentante.

Il bilancio approvato, visto il successivo "ripensamento", non era dunque veritiero e quindi alla sua non corretta approvazione ha concorso l'intero Consiglio i cui componenti, errando, si sono fidati delle rassicurazioni del loro Presidente, nella doppia veste sopra descritta.

In ogni caso, come detto, qualsiasi azione per la suddetta somma iscritta a bilancio doveva essere intrapresa sicuramente prima dell'avvio del procedimento in questione e comunque tempestivamente ma ciò non è avvenuto.

In sintesi, con riguardo a tutti i fatti sopra descritti, occorre evidenziare che i precedenti orientamenti di questa Corte in materia, come pure quelli enunciati dal Collegio di Garanzia (cfr, ad esempio, Dec.n.34/2020), non lasciano dubbi sull'importanza della corretta tenuta della contabilità economico-finanziaria degli Organi Federali e sulla rilevanza disciplinare derivante dal mancato rispetto delle relative norme.

Per la posizione disciplinare dell'incolpato va poi richiamato l'art.20 Regolamento Amministrazione e contabilità strutture territoriali, che prevede una specifica responsabilità sia del Presidente che dei consiglieri per tutti gli atti compiuti.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione e la valutazione degli elementi



circostanziali, si ritiene di dover tenere conto dell'assunzione di responsabilità effettuata dallo stesso reclamante e della gravità delle condotte sopra evidenziate e di applicare, quindi, l'aggravante prevista dall'art. 102, lettere A-C-J del Reg. Giur.; ciò anche in considerazione della sopra specificata doppia veste rivestita, nell'occasione, dal reclamante.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, risulta accertata la responsabilità disciplinare del sig. Di Giacomo Pepe Antonino e la sanzione allo stesso inflitta dal Tribunale Federale appare congrua e commisurata al fatto contestato

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta, a carico del Sig. Di Giacomo Pepe Antonino la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 29 Maggio 2023